

Delibera n. 7 del 23/01/2019

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA ACER PER IL PERIODO 2018 – 2022: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALL’ATTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO PROT. ACER N. 546 DEL 17.01.2019

IL CONSIGLIO

- Vista la delibera consiliare n. 4 del 15.01.2019 con la quale è stata esclusa l’offerta della ditta Manelli Impresa Srl dalla procedura di gara di appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna perché incongrua, non giustificata ed in quanto tale non affidabile;
- Visto l’ “atto di intervento” (All. 1) trasmesso in data 17.01.2019 da Manelli Costruzioni Generali utilizzando la PEC manelli@legalmail.it nel procedimento suddetto - il cui contenuto si sostanzia nella richiesta di revoca in autotutela della predetta deliberazione di esclusione n. 4/2019 in quanto a dire della stessa impresa *“a causa di una svista del soggetto che nella stazione appaltante ha dattilografato l’atto il nomen del destinatario di tale comunicazione è stato indicato quale Manelli Costruzioni Generali ... omissis ... e non Manelli Impresa Srl cui essa nota doveva invece essere indirizzata”*;
- Considerato che a seguito della ricezione di tale atto la Presidente ha richiesto agli uffici competenti di effettuare le opportune verifiche circa le affermazioni della stessa Manelli Impresa sulla correttezza delle comunicazioni della Stazione Appaltante e che da tali verifiche è emerso quanto segue:
 - L’impresa Manelli, come richiesto dal disciplinare di gara (All. 2 - art. 15) nella istanza di partecipazione alla gara aveva comunicato alla stazione appaltante che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs 50/2016, tutte le comunicazioni alla impresa relative alla procedura dovevano essere inviate all’indirizzo manelliimpresasrl@pec.omnibit.it (All. 3);
 - L’impresa Manelli con comunicazione a prot. Acer n. 10848 del 27.09.2017 inviata dalla propria PEC manelliimpresasrl@pec.omnibit.it alla stazione appaltante ha richiesto, in variazione al precedente, che tutte le comunicazioni da parte della stazione appaltante fossero inviate alla seguente PEC manelli@legalmail.it (All. 4);
 - Tutte le successive comunicazioni della impresa Manelli sono state inviate alla stazione appaltante dal predetto indirizzo PEC manelli@legalmail.it (All. 5);
 - Tutte le comunicazioni della stazione appaltante alla impresa Manelli sono state conseguentemente inviate a tale indirizzo PEC manelli@legalmail.it e sono state tutte regolarmente consegnate ed accettate. Si tratta, per la precisione di n. 18 comunicazioni;
 - Che nelle diverse comunicazioni della stazione appaltante alla impresa Manelli la lettera è stata in n. 7 occasioni intestata a “Manelli Impresa Srl” ed in altre n. 11 occasioni intestata a “Manelli Costruzioni Generali”, che mai tale variazione nella intestazione ha dato luogo a richieste di rettifica da parte della destinataria e che in nessun caso quest’ultima ne ha eccepito l’irregolarità ovvero ha lamentato la mancata conoscenza;

- L'impresa Manelli ha una unica sede legale ed un unico indirizzo di posta elettronica certificata, così come peraltro risulta dalla visura camerale della società estratta dal Registro delle Imprese, e pertanto non è in alcun modo sostenibile quanto affermato nel cd. "atto di intervento" circa la propria impossibilità di avere conoscenza della comunicazione del 16 novembre 2018 con la quale sono stati richiesti gli elementi giustificativi dell'offerta a causa di una differente intestazione della comunicazione;
- Ciò è ulteriormente avvalorato dalla circostanza –che la successiva comunicazione della stazione appaltante 16 gennaio 2019, prot. n. 459, con cui è stato comunicato il provvedimento di esclusione – anch'essa intestata a "Manelli Costruzioni Generali" – è stata presa in considerazione dalla stessa impresa ed in base a essa è stato elaborato l'"atto di intervento" di cui si discute;
- Che l'uso della contestata intestazione è dovuto esclusivamente alla circostanza che pressoché tutti i documenti pubblici della Manelli e dunque sia la carta intestata che i documenti di presentazione della attività aziendale quali il company profile, e ancora, il sito internet ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della MANELLI IMPRESA SRL riportano la dicitura "Manelli Costruzioni Generali" (All. 6) dicitura che quindi risulta essere il marchio/logo commerciale di fatto usualmente utilizzato dalla impresa Manelli;
- Che l'impresa Manelli in tutte le proprie comunicazioni inviate via PEC alla stazione appaltante utilizza congiuntamente sia la dicitura Manelli costruzioni generali sia quella Manelli impresa srl, così inducendo la stazione appaltante ad usarle anch'essa indifferentemente;
- Che è pacifico in giurisprudenza e, più specificamente nelle controversie in materia di contrattualistica pubblica, che le comunicazioni ex art. 52 del D Lgs 50/2016 debbano essere inviate all'indirizzo PEC segnalato dalle imprese e come tale adempimento è di per sé sufficiente a garantire la correttezza di tali comunicazioni, a prescindere dalla formale indicazione del destinatario;
- Che nel momento in cui l'impresa indica una determinata modalità (indirizzo PEC) per le comunicazioni non è in alcun modo sostenibile che possa pretendere di ribaltare l'onere della prova dell'avvenuta conoscibilità delle comunicazioni effettuate alla PEC indicata;
- Se ciò non fosse sufficiente si consideri inoltre che l'impresa Manelli era a conoscenza dell'attivazione del procedimento di verifica della offerta e della decisione della stazione appaltante di attivare il contraddittorio con la stessa essendo questo il contenuto della delibera di cda n. 129 del 17.10.2018 pubblicata sul sito della stazione appaltante entro i due giorni successivi, così come peraltro anche già comunicato alla stessa impresa dal Rup il 19.10.2018 all'indirizzo Manelli Impresa S.r.l. PEC manelli@legalmail.it, in risposta ad una sua missiva (12.10.2018) inviata dalla stessa PEC manelli@legalmail.it, intestata Manelli Costruzioni generali;
- Ritenuto che in considerazione della importanza dei contenuti della decisione della delibera n 4/2019 e in considerazione della opportunità di limitare il contenzioso davanti al giudice amministrativo, il quale rappresenta un aggravio ulteriore per la stazione appaltante appare opportuno richiedere il parere pre-

contenzioso dell'ANAC su di quanto sostenuto dalla impresa Manelli con l'“atto di intervento” di cui all'oggetto della presente delibera;

- Tutto ciò premesso e considerato;
- Dopo ampia discussione;
- All'unanimità

DELIBERA

- Di attivare la procedura ex art. 211 D. Lgs 50/2016 al fine di ottenere formale parere circa la posizione della stazione appaltante di rigetto della richiesta da ultimo pervenuta.

ALLEGATO 1

ATTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

**onde fornire chiarimenti in ordine ad una discrasia verificatasi ed al
precipuo fine dell'esercizio del potere di autotutela
ai sensi della Legge n.241/1990**

* * *

- avanzato dalla **MANELLI IMPRESA S.R.L.** (C.F.: 06746680724) in persona del suo legale rappresentante Onofrio Manelli unitamente all'Avv. Franco Gagliardi La Gala del Foro di Bari che la rappresenta ed assiste nella presente procedura e presso il cui studio elegge domicilio in Bari alla Via Abate Gimma n.94 (per le comunicazioni si indica il numero di fax: 080/5235549 e l'indirizzo di posta certificata: segreteria@pec.studiolegaledelprete.it);
- nei confronti: dell'ACER (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna) in persona del suo Presidente *pro-tempore*;
- inviata per cognizione diretta: all'Ing. Riccardo Gramantieri nella sua qualità di R.U.P. della gara di appalto "*per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da A.C.E.R. Ravenna siti nella Provincia di Ravenna*";
- al Responsabile dell' Organismo di Vigilanza dell' ACER **dott. Ilaria Ombrini**;
- al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell' ACER **Avv. Carla Ballardini**;

- in relazione:

. al “contraddittorio” con la Manelli Impresa S.r.l. (risultata prima in graduatoria nella gara *de qua*) la cui offerta è stata ritenuta “incongrua” da un “gruppo di lavoro” costituito *ad hoc*;

. alla delibera del Consiglio di Amministrazione di ACER n.4 del 15 gennaio 2019 che ha “escluso” l’offerta della ditta Manelli Impresa S.r.l. dalla gara d’appalto *de qua*, ritenendola “incongrua, non giustificata ed in quanto tale, non affidabile”.

* * *

I) Nel procedimento menzionato in epigrafe si sono determinati una serie di gravi errori ed equivoci generati alla Stazione Appaltante

Seguendo un ordine logico, sinteticamente, si evidenzia quanto segue:

1) la nota del R.U.P. prot. n.13405 datata 16 novembre 2018 (con la quale si chiedevano elementi giustificativi) non è stata recepita dal competente Ufficio dell’Impresa destinataria in quanto – a causa di una “svista” del soggetto che nella Stazione Appaltante ha dattilografato l’atto - il *nomen* del “destinatario” di tale “comunicazione” è stato indicato quale “**Manelli Costruzioni Generali**” (come risulta *per tabulas*) e non “**Manelli Impresa S.r.l.**” cui essa nota doveva, invece, essere indirizzata;

2) in disparte dal rilievo che tale “nota” non era neanche “**firmata digitalmente**” (invero, secondo quieta giurisprudenza, la PEC “certifica” unicamente il soggetto che ha inviato un documento e la data, ma non il suo

“contenuto”) la **consapevole percezione dell'esistenza e dei contenuti** di tale “richiesta” si è concretizzata, nella sfera del soggetto destinatario, **solo in data 16 gennaio 2019** allorquando è pervenuta la nota del R.U.P. prot. n.459 (in pari data) che, pur essendo ancora una volta indirizzata erratamente al **diverso soggetto “Manelli Costruzioni Generali” non solo, recava, nelle righe del frontespizio, esplicito riferimento alla “Manelli Impresa S.r.l.”, ma allegava, altresì, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ ACER n.4 del 15/1/2019 ove si menzionava espressamente la “Manelli Impresa S.r.l.”.**

3) per un appalto di tanto rilievo economico e per il quale la Manelli Impresa S.r.l. (già non lecitamente estromessa nella gara *de qua*, **a causa di voluti, quanto inutili, gravi errori perpetrati dall’ ACER**, come stigmatizzato dal Consiglio di Stato con le note sentenze rese nel relativo contenzioso) aveva impegnato precipe risorse in diverse sedi giurisdizionali onde essere riammessa in gara, **era oggettivamente impossibile - secondo note regole di esperienza-** che rimanesse silenziosa e latitante rispetto ad una legittima e naturale richiesta di “giustificazioni” sulle voci componenti l'offerta; sicchè la Stazione Appaltante, di fronte al contraddittorio silenzio dell'aggiudicataria, aveva il **dovere giuridico**, prima di assumere il provvedimento di esclusione (sul precipuo presupposto che i ribassi non fossero stati “giustificati”) di prefigurare che si fosse determinata una qualche discrasia nelle comunicazioni e, conseguentemente, quantomeno di “avvertire”, ai sensi della Legge n. 241/1990, che, nel perdurante silenzio, sarebbe stato adottato un provvedimento “negativo”.

* * *

Tanto premesso e rilevato:

- chiede che l'ACER, entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto, con un provvedimento di autotutela, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, da un canto, elida la disposta esclusione, dall'altro canto, sottoponga al vaglio del "gruppo di lavoro costituito per la verifica dell'offerta" le "giustificazioni" che saranno prodotte dalla Manelli Impresa Srl entro il 4 febbraio 2019;
- nel contempo, preavverte che, in mancanza di un atto di autotutela, decorso il termine assegnato, sarà promosso contenzioso giurisdizionale amministrativo per caducare una esclusione scaturita da errori posti in essere dalla Stazione Appaltante;
- evidenzia che l'atto di autotutela è suffragato dal seguente ordine di considerazioni:
 - a) come stigmatizzato dal Giudice Amministrativo (**significativamente cfr. TAR Friuli Venezia Giulia n. 157/2018**) " *il nuovo Codice dei Contratti Pubblici contenuto nel Dlgs. N. 50/2016, diversamente da quanto prevedeva l'art. 48 del previgente Dlgs. N. 163/2006, non contempla più una disposizione che fissi un termine perentorio per la comprova da parte del concorrente dei requisiti di partecipazione* " (e tanto vale, vicepiù, per quanto concerne il termine per la presentazione delle giustificazioni in sede di "verifica dell'anomalia" , atteso che l'art. 97 del Dlgs. N. 50/2016 **non lo qualifica perentorio**);

b) come stigmatizzato dal Giudice Amministrativo (**significativamente cfr. TAR Sardegna n. 431/2017**) “ *il procedimento di verifica di anomalia è improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente quale strumento per l'effettiva instaurazione del contraddittorio e per il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta*” .

* * *

Si segnala alla Dott.ssa Ilaria Ombrini ed all' Avv. Carla Ballardini, in virtù delle precise, delicate e rilevanti funzioni cui sono preposte all'interno dell' ACER, e della loro nota prot. n. 90 del 3 Gennaio 2019, di vigilare l'iter del procedimento di autotutela sicchè non si concretizzi quanto paventato nell'esposto unito a detta nota.

Monopoli, 17 Gennaio 2019

Avv. Franco Gagliardi La Gala



L'Amministratore Unico Manelli Impresa Srl

Onofrio Manelli



ALLEGATO 2

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, il contratto verrà stipulato decorsi 35 gg dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

15. COMUNICAZIONI

Eventuali chiarimenti, scritti e formulati in lingua italiana, potranno essere proposti dal 19/06/2017 esclusivamente via pec all'indirizzo acerravenna@legalmail.it al Responsabile del procedimento fino alle ore **12:00 del giorno 21/07/2017**.

La stazione appaltante provvederà a rispondere, entro il giorno 26/07/2017 a tutti i quesiti pervenuti ed esclusivamente al soggetto richiedente a mezzo pec e a rendere visibili suddette risposte inserendole sul sito internet www.acerravenna.it sezione Avvisi e Bandi di gara.

Con la pubblicazione sul sito i chiarimenti si presumono conosciuti da tutte le imprese sulle quali pertanto grava l'onere di costante monitoraggio.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed effettivamente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art 52 del codice.

Ai sensi dell'art 52 del codice, e dell'art 6 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82, in caso di indicazione di indirizzo pec, le comunicazioni saranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso pec.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta certificata o del fax, e/o eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere segnalate alla stazione appaltante, via fax al numero 0544/34146, via pec all'indirizzo acerravenna@legalmail.it o via raccomandata A/R.

Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

BUSTA A

Domanda di Partecipazione

Modello 1 ✓

ALLEGATO 3

Spett.le

A.C.E.R. RAVENNA

Viale Farini 26

48100 RAVENNA

Oggetto: **Appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da A.C.E.R. RAVENNA nella provincia di Ravenna - Cig: 7093203848**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto¹ ONOFRIO MANELLI

Nato a MONOPOLI (BA) il 26/05/1974

Residente in 70043 MONOPOLI (BA) - Via Eugenio Montale n.88

C.f MNL NFR 74E26 F376D

In qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio di Maggioranza

dell'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L.

sede legale 70043 MONOPOLI (BA) - Via Eugenio Montale n.88

p.iva 06746680724

Tel./ fax 080.747826 / 080.4168633

pec. manelliimpresasrl@pec.omnibit.it

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto come:

IMPRESA SINGOLA;

¹ Firmatario/sottoscrittore dell'offerta

Manelli Impresa Srl
Monopoli (BA)
P.IVA 06746680724
L'Amministratore Unico Onofrio Manelli

-----Messaggio originale-----

From: manelliimpresasrl@pec.omnibit.it
Sent: Tuesday, September 26, 2017 4:52 PM
To: acerravenna@legalmail.it
Subject: Manelli Impresa Srl > Comunicazione variazione indirizzo pec

ALLEGATO 4

Ns. prot. 929/UP/17A















La presente comunicazione per informarVi che la Società MANELLI IMPRESA SRL ha variato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata a partire dal 01 Settembre 2017. Si chiede quindi di modificare ogni riferimento al vecchio indirizzo (manelliimpresasrl@pec.omnibit.it) con il seguente nuovo indirizzo PEC:

manelli@legalmail.it

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si porgono
Distinti Saluti

MANELLI IMPRESA SRL

ALLEGATO 5

Mittente ▲	A	Oggetto	Data
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Gara per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna - Istanza accesso atti	18/01/2019 16:15
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: R: Gara per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna - TRASMISSIONE NOSTRO AT...	17/01/2019 17:36
 Per conto di: manelli@legalmail.it	'ACER Ravenna - PEC'	POSTA CERTIFICATA: R: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA ACER RAVENNA PER IL PERIODO ...	08/11/2018 13:03
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Esecuzione sentenza V Sezione del Consiglio di Stato n.5872 dell'11/10/2018 in ordine al procedimento di appalto dei "Lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immob...	12/10/2018 18:42
 Per conto di: manelli@legalmail.it	'ACER Ravenna - PEC'	POSTA CERTIFICATA: R: GARA DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA ACER RAVENNA SITI NELLA PROVL...	23/01/2018 19:21
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da A.C.E.R. RAVENNA nella provincia di Ravenna - CIG 7093203848 - Atto d'i...	20/11/2017 12:29
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da ACER RAVENNA nella provincia di Ravenna - istanza di accesso agli atti	17/11/2017 12:21
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da ACER RAVENNA nella provincia di Ravenna - istanza di accesso agli atti	15/11/2017 12:41
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi svolti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da ACER Ravenna - DIFFIDA	09/11/2017 12:11
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: Appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da ACER RAVENNA nella provincia di Ravenna > Istanza di accesso agli atti	06/11/2017 16:28
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: RE: lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio gestito da ACER > Riscontro Vs prot. n.11456 - 4/4	17/10/2017 18:41
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: RE: lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio gestito da ACER > Riscontro Vs prot. n.11456 - 3/4	17/10/2017 18:37
 Per conto di: manelli@legalmail.it	acerravenna@legalmail.it	POSTA CERTIFICATA: FWD: RE: lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio gestito da ACER > Riscontro Vs prot. n.11456 - 2/4	17/10/2017 18:34
 Per conto di: manelli@legalmail.it	ACERRAVENNA	POSTA CERTIFICATA: RE: lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio gestito da ACER > Riscontro Vs prot. n.11456 - 1/4	17/10/2017 18:30

ALLEGATO 6

Costruzioni Generali - Manelli X

www.manelli.eu

Cerca

manelli
COSTRUZIONI GENERALI

HOME SOCIETÀ SETTORI D'INTERVENTO OPERE REALIZZATE CERTIFICAZIONI NEWS CONTATTI

C.C.R.
European Commission Research Centre
ISPRA (VA)

VEDI PROGETTO

Tuteliamo il nostro Ambiente, progettando Innovazione e Sostenibilità.

COMPANY PROFILE



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE & CONTROLLO

in linea con le prescrizioni del D.lgs.n.231/2001

La MANELLI IMPRESA SRL (di seguito anche Manelli, impresa, azienda, società) sensibile alla necessità di contribuire a diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nel suo mercato di riferimento e consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine proprie e delle aspettative dei soci e degli stakeholder, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione, controllo (di seguito anche Modello), in linea con le prescrizioni del D.lgs.n.231/2001 (di seguito anche Decreto).

La Manelli ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea definizione del Codice etico e di Comportamento (di seguito anche Codice), costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione del personale e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con l'Impresa, con l'obiettivo di seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori sociali a cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Manelli ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria, per quanto applicabili.

Il Modello si compone di una Parte Generale, volta a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, e di una Parte Speciale che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono astrattamente essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società, così come individuati a seguito del Risk Assessment condotto.

Esso è caratterizzato da un sistema di attività di controllo dirette ad individuare le aree/i processi sensibili nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e definire un sistema dispositivo interno per la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, in relazione ai rischi/reati da prevenire, tramite:

- un Codice etico e di Comportamento che cristallizzi le linee di orientamento e i principi cui la Manelli si ispira nello svolgimento delle attività dichiarate;
- un sistema di procedure formalizzate in appositi protocolli, funzionali a disciplinare in modo dettagliato le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori dove è presente il possibile concretizzarsi di un rischio reato;
- un sistema di deleghe e procure aziendali che garantisca una trasparente rappresentazione del processo di formazione e attuazione delle decisioni;
- una struttura organizzativa conforme ed idonea a controllare la correttezza dei comportamenti, che garantisca inoltre una regolare attribuzione di compiti ed un'opportuna separazione delle funzioni, assicurando una reale attuazione degli assetti voluti;
- un'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs.231/2001 e, di conseguenza, una cultura della "legalità aziendale", diversificata nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui questi operano.